

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 263/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 264/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 265/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 5
- * Regolamento (CEE) n. 266/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3816/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle carni suine destinate al Portogallo e originari degli altri Stati membri 11
- * Regolamento (CEE) n. 267/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri 13
- * Regolamento (CEE) n. 268/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo 16
- * Regolamento (CEE) n. 269/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, recante talune norme generali di applicazione relative agli importi forfettari destinati al finanziamento delle spese connesse a operazioni materiali di ammasso pubblico 22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- * **Regolamento (CEE) n. 270/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento** 23
- Regolamento (CEE) n. 271/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, che rettifica il regolamento (CEE) n. 232/91 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 24
- Regolamento (CEE) n. 272/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 26
- * **Regolamento (CEE) n. 273/91 della Commissione, del 1° febbraio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine** 28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/49/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa ad azioni comunitarie a favore degli anziani** 29

Commissione

91/50/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1991, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.732—IJsselcentrale e altri)** 32

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 309 dell'8. 11. 1990)** 47
- Rettifica del regolamento (CEE) n. 3459/90 della Commissione, del 30 novembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di dicembre 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali (GU n. L 336 dell'1. 12. 1990) 48
- Rettifica del regolamento (CEE) n. 3741/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1991 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali (GU n. L 360 del 22. 12. 1990) 48
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri (GU n. L 366 del 29. 12. 1990)** 48
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3921/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1991) (GU n. L 376 del 31. 12. 1990)** 49
- Rettifica del regolamento (CEE) n. 173/91 della Commissione, del 24 gennaio 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 19 del 25. 1. 1991) 49

(segue in 3° pagina di copertina)

Sommario (segue)

Rettifica del regolamento (CEE) n. 203/91 della Commissione, del 28 gennaio 1991, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di febbraio 1991 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali (GU n. L 23 del 29.1.1991)	49
Rettifica del regolamento (CEE) n. 205/91 della Commissione, del 28 gennaio 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU n. L 23 del 29.1.1991)	50
Rettifica del regolamento (CEE) n. 261/91 della Commissione, del 31 gennaio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 27 dell'1.2.1991)	50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 263/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3844/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 31 gennaio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3844/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi	
0709 90 60	140,99	(¹) (²)
0712 90 19	140,99	(²) (³)
1001 10 10	201,91	(¹) (³)
1001 10 90	201,91	(¹) (³)
1001 90 91	196,07	
1001 90 99	196,07	
1002 00 00	158,99	(⁴)
1003 00 10	157,08	
1003 00 90	157,08	
1004 00 10	148,72	
1004 00 90	148,72	
1005 10 90	140,99	(²) (³)
1005 90 00	140,99	(²) (³)
1007 00 90	148,49	(⁴)
1008 10 00	68,03	
1008 20 00	130,36	(⁴)
1008 30 00	77,23	(⁵)
1008 90 10	(⁷)	
1008 90 90	77,23	
1101 00 00	288,69	(⁸)
1102 10 00	236,78	(⁸)
1103 11 10	327,43	(⁸)
1103 11 90	311,27	(⁸)

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 264/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 31 gennaio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0	0	5,05
0712 90 19	0	0	0	5,05
1001 10 10	0	0	0	1,27
1001 10 90	0	0	0	1,27
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	5,05
1005 90 00	0	0	0	5,05
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	3,16	3,16	3,18
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 265/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di organismi beneficiari 2 268,3 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITE A, B e C

1. **Azioni n. (1):** 1156/90 — 1163/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, telex 626675 WFP I.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere (C 4); latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3. C 4: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.1. e I.1.A.2.
8. **Quantitativo globale:** 1 818,3 t.
9. **Numero di lotti:** 3 (A: 688 t; B: 473 t; C: 657,3 t).
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg; vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 6, I.1.B.4 e I.1.B.4.3. C 4: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.3.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5. C 4: pag. 3, I.1.A.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere effettuate dopo l'attribuzione della fornitura.
C 4: La fabbricazione del latte scremato in polvere deve essere effettuata dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 15 al 31. 3. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (5):** 18. 2. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 4. 3. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 15. 4. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile l'1. 1. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 3804/90 della Commissione (GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 54).

PARTITA D

1. **Azioni n. (1):** 1141/90 — 1149/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7):**
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3.
8. **Quantitativo globale:** 450 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 25 kg (6) (9) (10); vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 6, I.1.B.4 e I.1.B.4.3.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere effettuate dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 5 al 18. 3. 1991.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 18. 2. 1991, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 4. 3. 1991, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 18. 3 al 4. 4. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile l'1. 1. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 3804/90 della Commissione (GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 54).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario per ogni numero d'azione / numero di spedizione, un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di Cesio 134 e di Cesio 137.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 30,
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine per ogni numero d'azione / numero di spedizione.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario per ogni numero d'azione / numero di spedizione.
- (⁸) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stack del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
- MM. de Keyzer & Schütz B.V.
Postbus 1438
Blaak 16
NL - 3000 BK Rotterdam
- (¹⁰) L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo spedite del beneficiario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoevelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	688	688	WFP	Ecuador	Action No 1156/90 / Ecuador 03096 / VSMP / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Guayaquil
B	473	130	WFP	Niger	Action No 1157/90 / Niger 02072 / VSMP / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Cotonou in transit to Niamey, Niger
		23	WFP	Niger	Action No 1158/90 / Niger 02445 / VSMP / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Cotonou in transit to Niamey
		320	WFP	Niger	Action No 1159/90 / Niger 02734 / VSMP / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Cotonou in transit to Niamey
C	657,3	C 1: 150	WFP	Bhutan	Action No 1160/90 / Bhutan 03734 / VSMP / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Phuntsholing
		C 2: 307,3	WFP	Mauritania	Action No 1161/90 / Mauritania 02822 / VSMP / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott
		C 3: 157	WFP	Mauritania	Action No 1162/90 / Mauritania 02822 / VSMP / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott
		C 4: 43	WFP	Mauritania	Action No 1163/90 / Mauritania 02629 / SMP / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Nouakchott in transit to Fountgleita, Mauritania

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoevelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
D	450	15	Appel détresse	Madagascar	Action n° 1141/90 / Lait en poudre / Madagascar / Appel détresse / 906802 / Antananarivo via Toamasina / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	ACA	India	Action No 1142/90 / Milk powder / India / ACA / 901601 / Kanyakumari via Tuticorin / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		30	ACA	India	Action No 1143/90 / Milk powder / India / ACA / 901602 / Bombay / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	ACA	India	Action No 1144/90 / Milk powder / India / ACA / 901604 / Madras / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		15	ACA	India	Action No 1145/90 / Milk powder / India / ACA / 901608 / Cochin / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		85	CAM	India	Action No 1146/90 / Milk powder / India / CAM / 902002 / Madras / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		125	CAM	India	Action No 1147/90 / Milk powder / India / CAM / 902004 / Bombay / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		105	Somedi	India	Action No 1148/90 / Milk powder / India / Somedi / 906500 / Bombay / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		45	Somedi	India	Action No 1149/90 / Milk powder / India / Somedi / 906501 / Rajkot via Bombay / Gift of the European Economic Community / For free distribution

REGOLAMENTO (CEE) N. 266/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3816/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle carni suine destinate al Portogallo e originari degli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3816/90 della Commissione ⁽⁴⁾ determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle carni suine destinate al Portogallo;

considerando che è opportuno modificare il massimale settimanale per il rilascio dei titoli MCS in modo da renderlo più rispondente all'andamento degli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prevede il rilascio di titoli d'importazione MCS per i prodotti provenienti dai paesi terzi; che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, prevede le modalità di applicazione in materia; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3816/90 per indicare che alcune delle disposizioni in esso contenute si applicano altresì a detti titoli d'importazione e definire alcuni aspetti del regime delle cauzioni ad essi attinenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3816/90 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

« Regolamento (CEE) n. 3816/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per taluni prodotti del settore delle carni suine destinati al Portogallo ».

2) Il testo degli articoli 5, 6 e 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5 »

Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui all'allegato, la somma delle quantità richieste nei titoli MCS da uno stesso operatore durante una settimana non può superare 27 t di peso vivo per gli animali vivi o 44 t per le carni e i prodotti a base di carne.

Articolo 6

I titoli MCS istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 569/86 e i titoli d'importazione MCS di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento hanno una validità di diciotto giorni per tutti i prodotti elencati nell'allegato a decorrere dalla data del rilascio effettivo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. La cauzione relativa ai titoli di cui all'articolo 6 ammonta a:

- 4 ecu per 100 kg di peso vivo nel caso dei suini vivi e a
- 5 ecu per 100 kg per tutti gli altri prodotti menzionati nell'allegato.

2. Il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 574/86 si applica, *mutatis mutandis*, ai titoli d'importazione previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 267/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione⁽⁴⁾ stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo;

considerando l'opportunità di prevedere un'ulteriore suddivisione delle categorie di prodotti di cui all'allegato del regolamento da ultimo citato allo scopo di garantire la parità di trattamento dei richiedenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prevede il rilascio di titoli d'importazione MCS per i prodotti provenienti da paesi terzi; che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, prevede le modalità di applicazione in materia; che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3817/90 allo scopo di indicare che alcune delle disposizioni in esso contenute si applicano altresì ai suddetti titoli d'importazione e definire alcuni aspetti del regime delle cauzioni ad essi attinenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3817/90 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

« Regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo ».

2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I titoli MCS sono richiesti per l'importazione in Portogallo dagli altri Stati membri dei prodotti che rientrano:

- in una delle sottovoci della nomenclatura combinata oppure
- in uno dei sottogruppi di sottovoci della nomenclatura combinata che figurano nell'allegato. »

3) Il testo degli articoli 6 e 7 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6

I titoli MCS istituiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 569/86 e i titoli di importazione MCS di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento hanno una validità di diciotto giorni per tutti i prodotti elencati nell'allegato a decorrere dalla data del rilascio effettivo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui all'allegato, la cauzione relativa ai titoli MCS ammonta a:

- categoria 1: 3,5 ecu per 100 kg di uova in guscio
- categoria 2: 0,5 ecu per 100 uova da cova o 0,6 ecu per 100 pulcini
- categoria 3: 2 ecu per 100 uova da cova o 2,5 ecu per 100 pulcini

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 7.

- categoria 4: 5 ecu per 100 kg peso carcassa o 3,5 ecu per 100 kg peso vivo
- categoria 5: 5 ecu per 100 kg peso carcassa o 3,5 ecu per 100 kg peso vivo.

2. Il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 574/86 si applica, *mutatis mutandis*, ai titoli di importazione previsti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86. »

4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria Sottogruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo 1991 (*)
1	0407 00 30	Uova diverse dalle uova da cova	5 000 t di cui 1 250 t per trimestre
2	2 a) 0105 11 00	Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g	5 milioni di unità (*), di cui 1,25 milioni per trimestre
	2 b) ex 0407 00 19	Uova da cova di galline delle specie domestiche	
3	3 a) 0105 19 10	Oche e tacchini, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g	2 milioni di unità (*), di cui 500 000 unità per trimestre
	3 b) 0407 00 11	Uova da cova di tacchini o di oche	
4	4 a) 0105 91 00	Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g	9 000 t (*), di cui 2 250 t per trimestre
	4 b) 0207 10 15 0207 10 19 0207 21 10 0207 21 90 0207 39 13 0207 41 11	Galli e galline non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « polli 70 % » o « polli 65 % » o « polli altrimenti presentati » Metà o quarti di galli e di galline, freschi, refrigerati o congelati	
5	5 a) 0105 99 30	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g	1 500 t (*), di cui 375 t per trimestre
	5 b) 0207 10 31 0207 10 39 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 33 0207 42 11	Tacchini e tacchine non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « tacchini 80 % » o « tacchini 73 % » o « tacchini altrimenti presentati » Metà o quarti di tacchini e tacchine freschi, refrigerati o congelati	

(*) Se la quantità globale che è stata oggetto di domande nel corso di un trimestre è inferiore al quantitativo disponibile in quel trimestre, la differenza viene aggiunta al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

(*) Equivalente uova da cova : 1 pulcino = 1,25 uova da cova.

(*) Equivalente uova da cova ; 1 tacchino giovane = 1,4 uova da cova.

(*) Equivalente peso carcasce ; 100 kg peso vivo = 70 kg peso carcasce.

(*) Equivalente peso carcasce ; 100 kg peso vivo = 75 kg peso carcasce.

REGOLAMENTO (CEE) N. 268/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, per raggiungere gli obiettivi previsti da tali misure e garantirne la corretta applicazione, è opportuno definire gli elementi del programma d'azione che il Portogallo dovrà presentare;

considerando che è necessario definire le spese considerate ammissibili al finanziamento comunitario nonché gli elementi giustificativi delle spese effettuate, per consentire l'esame della loro conformità;

considerando che è opportuno sorvegliare lo svolgimento delle azioni previste nel programma e conoscerne i risultati al termine della loro esecuzione; che, a tal uopo, è necessario determinare le comunicazioni necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'approvazione da parte della Commissione, il programma di azioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio dovrà contenere, nella presentazione, i seguenti elementi:

- a) una descrizione e un'analisi della situazione di partenza relativa all'organico dei controllori, alla loro ripartizione territoriale in funzione dei compiti da svolgere e all'organizzazione dei controlli;
- b) in materia di rafforzamento dell'organico dei controllori:
 - una stima del fabbisogno supplementare;
 - i requisiti dei controllori e le modalità di assunzione;
 - una programmazione delle assegnazioni di tutti i controllori;

c) per quanto riguarda la formazione:

- una valutazione delle esigenze di formazione
 - dei dipendenti incaricati dei controlli (specializzazione e riqualificazione),
 - degli operatori;
- i tipi di azioni previste (corsi, seminari, tirocini, consulenze, ecc.); i corsi di formazione dei controllori devono comprendere una parte teorica e una pratica; la formazione degli operatori deve riguardare innanzitutto i produttori;
- un calendario previsionale per lo svolgimento delle azioni di formazione;
- una descrizione delle azioni di diffusione da svolgere presso gli operatori, con indicazione delle priorità e del materiale didattico utilizzato;
- l'indicazione del numero, dell'ubicazione e della composizione delle unità pilota con la relativa documentazione e il calendario relativo alla loro istituzione;

d) per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli:

- l'organizzazione dei vari tipi di controllo;
- le modalità amministrative concernenti la gestione dei controlli; le disposizioni non ancora adottate saranno comunicate non appena adottate;
- le misure adottate o da adottare per sanzionare le violazioni delle norme comuni di qualità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽²⁾;

e) per quanto riguarda l'elaborazione di modelli di imballaggi:

- la concezione, l'elaborazione e la sperimentazione di modelli di imballaggi per alcuni prodotti considerati prioritari, adattati all'utilizzazione e alla destinazione dei prodotti stessi; tali azioni devono essere realizzate d'intesa con gli operatori interessati e in particolare con i produttori;

f) il bilancio preventivo di finanziamento del programma, con la ripartizione per azioni o categorie di spesa e anni d'esecuzione.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

I progetti di modifica del programma sono comunicati immediatamente alla Commissione con la relativa motivazione. Se del caso, la Commissione presenta le sue osservazioni entro il termine di un mese.

Articolo 2

Ai fini del versamento del contributo finanziario della Comunità si considerano spese ammissibili quelle connesse:

1. in materia di rafforzamento dell'organico dei controllori:

1.1. alle retribuzioni del personale supplementare; le retribuzioni comprendono gli stipendi e gli altri importi versati a norma delle disposizioni nazionali, escluse le imposte e i contributi fiscali. Ai fini della determinazione delle spese ammissibili, può essere preso in considerazione soltanto il personale assunto a decorrere dalla data dell'approvazione del programma;

1.2. all'acquisto di materiale tecnico necessario all'esecuzione dei controlli;

1.3. alle trasferte richieste dai controlli in loco; le somme possono comprendere le spese di trasporto dei dipendenti comprovate da documenti giustificativi o calcolate in base ad un importo forfettario per chilometro fissato conformemente alle disposizioni nazionali in rapporto al luogo di assegnazione degli agenti interessati;

2. alle azioni di formazione:

— organizzazione di corsi e seminari destinati sia ai controllori che agli operatori; tali spese possono comprendere la retribuzione nonché le spese di viaggio e di soggiorno delle persone incaricate delle azioni di formazione e le spese relative alla documentazione fornita ai partecipanti;

— svolgimento di tirocini in altri Stati membri per la formazione dei controllori; tali somme possono comprendere le spese d'iscrizione debitamente comprovate dall'autorità responsabile dello Stato membro interessato nonché le spese di viaggio e di soggiorno, calcolate conformemente alle disposizioni nazionali;

3. all'allestimento delle unità pilota, compreso l'acquisto di beni e/o attrezzature necessarie a simulare le operazioni di preparazione commerciale e condizionamento dei prodotti soggetti alle norme comuni di qualità; non sono ammissibili le spese connesse alla costruzione o all'allestimento di fabbricati per le unità pilota;

4. alla concezione, all'elaborazione e alla diffusione del materiale didattico: non sono ammissibili le spese di diffusione del materiale didattico con i mezzi d'informazione;

5. alla concezione, all'elaborazione e alla sperimentazione di modelli di imballaggi: non sono ammissibili le spese di semplice acquisto di imballaggi.

Articolo 3

Entro il 30 aprile di ogni anno, per l'esercizio trascorso dev'essere presentata alla Commissione una situazione annuale delle spese di esecuzione del programma, corredata da tutti i documenti giustificativi necessari. Tale situazione annuale è presentata conformemente alle tabelle allegate.

Articolo 4

1. Le autorità portoghesi comunicano quanto prima alla Commissione il servizio e/o l'organismo responsabile della concezione e della gestione del programma.

2. Il servizio competente:

— provvede a una contabilizzazione delle spese di esecuzione del programma che consenta di distinguere le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 2 e di verificarle in base a documenti giustificativi;

— tiene a disposizione della Commissione per almeno tre anni dopo l'esercizio in questione tutti i fascicoli di pagamento e i documenti giustificativi.

3. Al termine del secondo anno di esecuzione del programma, il servizio competente presenta alla Commissione una relazione sulle azioni realizzate.

4. Al termine del quinto anno di esecuzione del programma, il servizio competente elabora una relazione di valutazione dei risultati dell'esecuzione del programma. La Commissione informa gli Stati membri di tali risultati.

Articolo 5

Le autorità portoghesi vigilano affinché le azioni avviate, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento dell'organico dei controllori e la formazione, proseguano oltre la durata di esecuzione del programma.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

1.2. Spese di trasferta

a) in macchina

..... (importo forfettario) × km = (escudos)

b) altri mezzi di trasporto (precisare)

1.3. Acquisto di materiale tecnico

(escudos)

Descrizione	Importo
Totale	

2. Azioni di formazione

2.1. Corsi (per i controllori)

(escudos)

Descrizione delle azioni	Addetti alla formazione			Altre spese	Importo
	Numero	Onorari	Spese di viaggio		
Totale					

2.2. Corsi (per operatori)

(escudos)

Descrizione delle azioni	Addetti alla formazione			Altre spese	Importo
	Numero	Onorari	Spese di viaggio		
Totale					

2.3. Tirocini (per controllori)

(escudos)

Descrizione	Numero di controllori	Spese di iscrizione	Spese di viaggio	Spese di soggiorno	Importo
Totale					

3. Allestimento delle unità pilota

(escudos)

Descrizione dei beni e delle attrezzature di ciascuna unità pilota	Importo
Totale	

4. Materiale di diffusione

(escudos)

Descrizione del tipo di materiale	Spese di concezione	Spese di elaborazione	Spese di diffusione	Importo
Totale				

5. Modelli di imballaggi

(escudos)

Descrizione	Importo
Totale	

REGOLAMENTO (CEE) N. 269/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

recante talune norme generali di applicazione relative agli importi forfettari destinati al finanziamento delle spese connesse a operazioni materiali di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3609/90 ⁽⁶⁾, ha fissato il tasso di conversione agricolo da utilizzare per gli importi forfettari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78; che è opportuno datare al primo giorno dell'esercizio del FEAOG, sezione garanzia, il fatto generatore rilevante per il tasso applicabile;

considerando che la decisione del Consiglio relativa ai tassi di conversione agricoli è stata adottata dopo l'inizio dell'esercizio 1991; che occorre pertanto procedere ad una datazione particolare del fatto generatore relativo all'esercizio 1991;

considerando che, date le modifiche apportate al metodo di calcolo degli importi forfettari destinati al finanzia-

mento delle spese connesse ad operazioni materiali d'ammasso pubblico, è opportuno finanziare nuovamente per intero gli importi forfettari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nel regolamento (CEE) n. 1643/89 della Commissione ⁽⁷⁾ è inserito il seguente articolo 1 bis:*« Articolo 1 bis*

Gli importi forfettari sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno dell'esercizio del FEAOG sezione garanzia, per le spese connesse all'ammasso pubblico.

Tuttavia, per l'esercizio 1991, il tasso di conversione agricolo da applicare è quello vigente il 17 dicembre 1990. »

*Articolo 2*L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1730/86 della Commissione, del 3 giugno 1986, relativo a modalità di finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁸⁾, è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1990.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1990, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 4. 6. 1986, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 270/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che occorre definire le conseguenze giuridiche che la presentazione di più di un'offerta per gara parziale comporta per il concorrente;

considerando che, in base all'esperienza acquisita in materia di gare semplici relative ai paesi dei Caraibi, con particolare riferimento ai termini amministrativi e ai problemi logistici cui si trovano confrontati gli aggiudicatari, appare opportuno prorogare di un mese il termine previsto per il ritiro dell'alcole aggiudicato; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1780/89

della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/90⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:
« Se un concorrente presenta più di un'offerta per gara parziale, tutte le sue offerte sono inammissibili. »
- 2) All'articolo 17, paragrafo 2 i termini « due mesi » sono sostituiti dai termini « tre mesi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 271/91 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1991
che rettifica il regolamento (CEE) n. 232/91 che fissa le restituzioni applicabili
all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 232/91 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che da una verifica è risultato che l'allegato non corrisponde alle misure presentate al parere del comitato di gestione; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 232/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1991, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1991, che rettifica il regolamento (CEE)
n. 232/91 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base
di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	178,85	1104 22 30 100	165,97
1102 20 10 300	153,30	1104 22 30 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 50 000	—
1102 20 90 100	153,30	1104 23 10 100	191,63
1102 20 90 900	—	1104 23 10 300	146,91
1102 30 00 000	—	1104 23 10 900	—
1102 90 10 100	147,00	1104 29 11 000	—
1102 90 10 900	99,96	1104 29 15 000	—
1102 90 30 100	175,74	1104 29 19 000	—
1102 90 30 900	—	1104 29 91 000	120,00
1103 12 00 100	175,74	1104 29 95 000	105,37
1103 12 00 900	—	1104 30 10 000	30,00
1103 13 11 100	229,95	1104 30 90 000	31,94
1103 13 11 300	178,85	1107 10 11 000	213,60
1103 13 11 500	153,30	1107 10 91 000	174,44
1103 13 11 900	—	1108 11 00 100	240,00
1103 13 19 100	229,95	1108 11 00 900	—
1103 13 19 300	178,85	1108 12 00 100	204,40
1103 13 19 500	153,30	1108 12 00 900	—
1103 13 19 900	—	1108 13 00 100	204,40
1103 13 90 100	153,30	1108 13 00 900	—
1103 13 90 900	—	1108 14 00 100	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 900	—
1103 19 10 000	105,37	1108 19 10 100	253,25
1103 19 30 100	151,90	1108 19 10 900	—
1103 19 30 900	—	1108 19 90 100	—
1103 21 00 000	122,40	1108 19 90 900	—
1103 29 20 000	99,96	1109 00 00 100	0,00
1103 29 30 000	—	1109 00 00 900	—
1103 29 40 000	130,31	1702 30 51 000	267,00
1104 11 90 100	147,00	1702 30 59 000	204,40
1104 11 90 900	—	1702 30 91 000	267,00
1104 12 90 100	195,26	1702 30 99 000	204,40
1104 12 90 300	156,21	1702 40 90 000	204,40
1104 12 90 900	—	1702 90 50 100	267,00
1104 19 10 000	122,40	1702 90 50 900	204,40
1104 19 50 110	204,40	1702 90 75 000	279,77
1104 19 50 130	166,08	1702 90 79 000	194,18
1104 19 50 150	—	2106 90 55 000	204,40
1104 19 50 190	—	2302 10 10 000	27,66
1104 19 50 900	—	2302 10 90 100	27,66
1104 19 91 000	—	2302 10 90 900	—
1104 21 10 100	147,00	2302 20 10 000	27,66
1104 21 10 900	—	2302 20 90 100	27,66
1104 21 30 100	147,00	2302 20 90 900	—
1104 21 30 900	—	2302 30 10 000	27,66
1104 21 50 100	196,00	2302 30 90 000	27,66
1104 21 50 300	156,80	2302 40 10 000	27,66
1104 21 50 900	—	2302 40 90 000	27,66
1104 22 10 100	156,21	2303 10 11 100	102,20
1104 22 10 900	—	2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 272/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 205/91 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 258/91 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 31 gennaio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 205/91 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1991, pag. 78.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
2302 10 10	69,17	75,17
2302 10 90	148,22	154,22
2302 20 10	69,17	75,17
2302 20 90	148,22	154,22
2302 30 10	69,17	75,17
2302 30 90	148,22	154,22
2302 40 10	69,17	75,17
2302 40 90	148,22	154,22

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 273/91 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3447/90 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione ⁽³⁾, stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine; che occorre stabilire il quantitativo minimo per ritiri; che è opportuno completare pertanto le disposizioni di applicazione del citato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3447/90 è aggiunto l'articolo 3 bis seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1991.

« Articolo 3 bis

Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 4 t espresso in carne non disossata per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane in magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'ulteriore operazione di ritiro del quantitativo rimanente o di parte di esso.

Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate:

- l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione ^(*), e
- è incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 4 relativamente al quantitativo ritirato.

^(*) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1990

relativa ad azioni comunitarie a favore degli anziani

(91/49/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando le risoluzioni del Parlamento europeo, del 18 febbraio 1982, sulla condizione e i problemi degli anziani nella Comunità europea ⁽³⁾, del 10 marzo 1986, sugli aiuti agli anziani ⁽⁴⁾ e del 14 maggio 1986 su un'azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni degli anziani negli Stati membri della Comunità ⁽⁵⁾;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 14 maggio 1986, ha chiesto che venga proclamato un anno europeo degli anziani;

considerando che il Consiglio ha adottato la raccomandazione del 10 dicembre 1982 relativa ai principi di una politica comunitaria concernente l'età pensionabile ⁽⁶⁾;

considerando che la tendenza degli attuali sviluppi demografici nella maggior parte degli Stati membri indica un aumento del numero degli anziani e, in particolare, dei molto anziani; che detta evoluzione avrà notevoli effetti

economici e sociali, ad esempio per il mercato del lavoro, per la sicurezza sociale e le spese sociali;

considerando che gli scambi di informazioni e la comunicazione delle esperienze concernenti gli anziani costituiscono un elemento importante per lo sviluppo della solidarietà nella Comunità;

considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989 dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri nel contesto del Consiglio europeo di Strasburgo, stipula, in particolare nella sezione « Terza età »:

« Secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

24. Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter beneficiare al momento della pensione di risorse che gli garantiscano un tenore di vita dignitoso.

25. Ogni persona che ha raggiunto l'età del pensionamento, ma alla quale sia precluso il diritto alla pensione, e che non abbia altri mezzi di sostentamento, deve poter beneficiare di risorse sufficienti e di un'assistenza sociale e sanitaria commisurate alle sue specifiche necessità. »;

considerando che è necessario assicurare la coerenza di tutte le azioni comunitarie riguardanti l'integrazione degli anziani nella società e la promozione della solidarietà delle generazioni;

considerando che le azioni da realizzare a livello comunitario hanno lo scopo di integrare le azioni di varia natura intraprese a differenti livelli negli Stati membri;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235,

⁽¹⁾ GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 146.

⁽²⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 61.

⁽⁶⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 27.

DECIDE:

Articolo 1

Nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 saranno svolte azioni a livello comunitario a favore degli anziani.

Articolo 2

Le azioni previste all'articolo 1 hanno lo scopo di contribuire, mediante il trasferimento delle conoscenze, delle idee e delle esperienze, soprattutto nel contesto delle conseguenze del mercato interno, alle azioni svolte negli Stati membri ed intese a:

- a) definire, al giusto livello, le strategie preventive destinate a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'invecchiamento della popolazione, compresi i problemi della dipendenza e della salute degli anziani;
- b) individuare forme innovative di solidarietà tra le generazioni e di integrazione degli anziani;
- c) valorizzare il contributo positivo degli anziani alla società.

Articolo 3

1. Le azioni di cui all'articolo 1 contemplano:

- a) azioni per la promozione di attività e scambi di informazioni;
- b) studi e creazioni di un osservatorio che permetta di mettere a disposizione degli ambienti interessati le informazioni disponibili in materia, comprese quelle riguardanti le ricerche;
- c) studio sull'interesse e la fattibilità dell'attuazione di una rete europea di esperienze innovative, in funzione delle attività svolte dagli organi esistenti in questo settore.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura definita all'articolo 6, dando priorità ai settori di cui all'allegato.

Articolo 4

1. L'importo ritenuto necessario per finanziare le azioni nel corso dei due primi anni del periodo triennale di cui all'articolo 1 ammonta a 2,4 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annuali necessari saranno autorizzati nel quadro della procedura di bilancio annuale conformemente alle prospettive finanziarie decise congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché in funzione dell'evoluzione di dette prospettive finanziarie.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'attuazione delle azioni previste dalla presente decisione; essa adotta i provvedimenti adeguati a tal fine.

Articolo 6

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro il termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro può chiedere che la propria posizione figuri nel verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa informa il comitato stesso sul modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Anteriormente al 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione delle azioni previste dalla presente decisione.

Articolo 8

1. Il 1993 è proclamato « Anno europeo degli anziani e della solidarietà tra le generazioni ».

2. Il Consiglio delibera su proposta della Commissione, prima del 31 dicembre 1991, sulle attività, priorità ed altre modalità di attuazione dell'anno europeo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. DONAT CATTIN

*ALLEGATO***Settori prioritari previsti all'articolo 3, paragrafo 2****1. Organizzazione dello scambio di informazioni :**

La Commissione organizzerà conferenze, seminari e studi volti a facilitare lo scambio di informazioni tra i responsabili degli Stati membri, concernenti :

- le tendenze demografiche ed il loro impatto sui sistemi di protezione sociale e sanitari ;
- le misure volte a migliorare la mobilità degli anziani e la loro capacità di condurre una vita indipendente ;
- le misure di rafforzamento della solidarietà tra le generazioni, nonché la promozione del positivo contributo degli anziani alla vita economica e sociale ;
- l'inserimento economico e sociale degli anziani, ivi compresi i loro redditi ;

2. Esame dell'interesse e della fattibilità dell'attuazione di una rete europea di esperienze innovative per quanto concerne la promozione :

- della mutua assistenza tra le generazioni, per mezzo del lavoro volontario degli anziani o del loro inserimento nel lavoro a beneficio delle comunità nelle quali vivono,
 - di misure volte a favorire l'autonomia degli anziani.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1991

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/32.732—IJsselcentrale e altri)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(91/50/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3,

vista la domanda presentata il 26 maggio 1988 alla Commissione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 17, da NV IGMO di Meppel, da Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV di Almelo, da NV Regionaal Energiebedrijf Salland di Deventer e dal comune di Hoogeveen, domanda volta a far constatare che NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP) e le società produttrici di elettricità dei Paesi Bassi hanno violato l'articolo 85,

dopo aver dato modo a SEP e ai produttori di elettricità di manifestare il loro punto di vista sugli addebiti contestati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17, in combinato disposto con il regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

I. I FATTI

1. La denuncia

(1) In data 26 maggio 1988 è stata presentata una domanda in conformità dell'articolo 3 del regola-

mento n. 17 da parte di NV IGMO (Intercommunaal Gasbedrijf Meppel en Omstreken) di Meppel e dell'azienda di distribuzione del comune di Hoogeveen, oggi ambedue confluite in Rendo NV, di NV Regionaal Energiebedrijf Salland die Deventer e di Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV di Almelo.

La denuncia è rivolta contro IJsselcentrale (IJC) e trae origine dai procedimenti civili relativi all'applicazione da parte di IJC di un divieto di importazione ed esportazione, combinato con un obbligo di approvvigionamento esclusivo, nonché all'imposizione di un supplemento di perequazione dei costi.

La denuncia verte sui seguenti elementi :

- 1) il divieto d'importazione esplicitamente contenuto sia nell'accordo generale SEP del 1971 (articolo 2) sia nell'accordo di collaborazione (Overeenkomst van Samenwerking — « accordo OVS ») del 1986 (articolo 21).
- 2) L'obbligo di approvvigionamento esclusivo derivante dai contratti degli autori della denuncia con IJC, e in particolare dall'articolo 2, paragrafo 2, delle condizioni generali ad essi applicabili. Tale obbligo di approvvigionamento, che comporta implicitamente anche un divieto di importazione, è secondo gli autori della denuncia a sua volta (in parte) una conseguenza delle disposizioni in materia dell'accordo OVS.
- 3) Il potere di IJC di fissare unilateralmente i prezzi e il supplemento di perequazione imposto di fatto, unilateralmente, da IJC agli autori della denuncia in forza della decisione del suo consiglio di amministrazione del 26 ottobre 1984.

Tale supplemento di perequazione è un supplemento addebitato da IJsselcentrale a compensazione delle differenze fra i costi di distribuzione ai piccoli e grandi utenti di IJC, da una parte, e delle aziende di distribuzione comunali o regionali dall'altra, differenze dovute al fatto che IJC rifornisce soprat-

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

tutto le zone rurali, mentre le aziende di distribuzione comunali o regionali servono in notevole misura le zone urbane.

L'applicazione di detto supplemento di perequazione è in sé un elemento estraneo all'oggetto della presente procedura, ma secondo gli autori della denuncia è il divieto di importazione che rende possibili l'imposizione del supplemento di perequazione.

Le imprese autrici della denuncia sono aziende di distribuzione locali che si riforniscono di elettricità presso un'azienda di distribuzione regionale, nella fattispecie IJC.

2. Le società elettriche

- (2) Attualmente vi sono nei Paesi Bassi quattro produttori di elettricità: NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) di Voorburg; NV Energie-produktiebedrijf (UNA) di Utrecht; NV Electriciteits-Produktie-Maatschappij Zuid-Nederland (EPZ) di Eindhoven e NV Elektricitets-Produktie-maatschappij Oost en Noord-Nederland (EPON) di Zwolle, mentre le aziende di distribuzione sono 38.

Le società di produzione sono società per azioni le cui parti sociali sono detenute dalle autorità locali, ossia dalle province e dai comuni, direttamente (nel caso di EZH e UNA) o indirettamente, attraverso le grandi aziende di distribuzione che coprono il territorio in questione (nel caso di EPZ e EPON).

Anche le azioni delle aziende di distribuzione sono direttamente o indirettamente nelle mani delle autorità locali (comuni e province), quando non si tratta direttamente di aziende pubbliche.

- (3) Le società di produzione (le attuali o quelle preesistenti) costituirono l'associazione di imprese NV «SEP», in data 3 giugno 1949.

SEP è una società per azioni il cui scopo sociale è di realizzare una collaborazione fra i produttori di elettricità. Inizialmente il suo compito era di organizzare l'assistenza reciproca in caso di guasti attraverso un uso ottimale della rete di interconnessioni nazionali e internazionali.

In totale esistono attualmente nei Paesi Bassi quattro collegamenti ad alto voltaggio con la Germania e tre con il Belgio. Tutti questi collegamenti, tranne uno (Mussekanaal-Lathen), che appartiene alla società Elektricitetsbedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD), sono proprietà di SEP. Il collegamento che non è proprietà di SEP è tuttavia messo a disposizione di detta società.

Lo statuto di SEP dispone che possono esserne azionisti solo enti di diritto pubblico o organismi di diritto privato aventi personalità giuridica che esercitano nei Paesi Bassi un'impresa pubblica di

produzione di elettricità o gestiscono la collaborazione di un gruppo di esercenti di imprese pubbliche produttrici di elettricità.

Tra i compiti statutari di SEP sono:

- l'elaborazione di un piano elettrico comune,
- la gestione principalmente in proprietà della rete a 380/220 kV,
- la conclusione di accordi con società elettriche estere per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni e l'uso delle interconnessioni internazionali,
- l'acquisto in comune di combustibili per i generatori,
- la messa in comune dei costi dell'energia e di produzione,
- l'ottimizzazione della produzione nazionale di elettricità.

Con l'entrata in vigore della legge sull'elettricità del 1989⁽¹⁾ a questi compiti è stata data una base giuridica più generale.

3. Gli accordi

- (4) L'accordo di collaborazione (accordo OVS), firmato il 22 maggio 1986 dalle persone giuridiche da cui hanno avuto origine i quattro produttori attuali da una parte e da SEP dall'altra, ha sostituito l'accordo generale SEP del 1° febbraio 1971 ed ha una validità di 25 anni. L'accordo OVS dispone all'articolo 2, paragrafo 1, fra l'altro, che i partecipanti devono essere azionisti della società (ossia di SEP). Inoltre i partecipanti devono fra l'altro essere in possesso di una valida autorizzazione, rilasciata dal ministro competente in materia di approvvigionamento di energia, per la costruzione e/o l'esercizio di uno o più impianti di produzione destinati all'approvvigionamento pubblico di elettricità.

- (5) L'articolo 21 dell'accordo OVS tratta più in particolare delle importazioni e delle esportazioni; il suo testo è il seguente:

« 1. La messa a disposizione di potenza elettrica e/o la fornitura di energia elettrica a e da parte di società elettriche aventi sede fuori dei Paesi Bassi è riservata alla società.

2. I partecipanti sono tenuti — e sono responsabili dell'osservanza di questo obbligo — a stipulare, nei contratti di fornitura ad aziende che provvedono alla distribuzione di energia elettrica, che tali aziende non possano né acquistare da, né fornire a società elettriche aventi sede fuori dei

(¹) Titolo completo: « Legge del 16 novembre 1989 recante norme relative alla generazione, all'importazione, al trasporto e alla vendita di elettricità » (legge sull'elettricità 1989), pubblicata nello Staatsblad 535 del 7 dicembre 1989.

Paesi Bassi energia elettrica con l'eventuale potenza a questa connessa.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle forniture fino ad un massimale fissato nelle disposizioni di applicazione adottate conformemente all'articolo 32 del presente accordo, effettuate solamente per motivi connessi alla distribuzione locale di energia elettrica.»

(Le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3, che si riferiscono all'approvvigionamento di aziende agricole situate nelle vicinanze della frontiera, esentano dal divieto le forniture con una potenza massima di 5 000 kW alla tensione di 15 kV).

Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 4 stabilisce :

« I partecipanti sono obbligati — e sono responsabili per il corretto adempimento di questa obbligazione — a stipulare, negli accordi con i distributori di energia elettrica, che tutta l'elettricità della capacità nominale prodotta dalle loro installazioni sarà fornita alla società attraverso il partecipante nel territorio del quale l'installazione in causa si situa. Questa capacità equivale o supera il livello menzionato all'articolo 12, paragrafo 3 ».

Nel precedente accordo generale SEP del 1° febbraio 1971, che è stato sostituito dall'accordo OVS, esistevano già disposizioni analoghe a quelle che si ritrovano nell'accordo OVS, per esempio per quanto riguarda il piano elettrico, le interconnessioni, le forniture, la fatturazione e — implicitamente — le importazioni e le esportazioni.

- (6) Nelle condizioni generali di fornitura di energia ai comuni aventi una propria azienda di distribuzione nel territorio per il quale IJC è concessionaria, in vigore dal 1° aprile 1965, all'articolo 2, paragrafo 2, si trova una disposizione in forza della quale il comune si impegna « a rifornirsi di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità sul suo territorio esclusivamente presso IJC e ad utilizzare tale energia esclusivamente per il proprio consumo o per la fornitura a terzi per l'utilizzazione all'interno del territorio del comune ». Con questa clausola viene imposto al comune un obbligo di approvvigionamento esclusivo nonché un divieto di rifornire terzi al di fuori del proprio territorio. All'articolo 13, paragrafo 1, IJC si impegna a non fornire energia elettrica a terzi all'interno del territorio del comune senza l'accordo di questo, con alcune eccezioni esplicitamente specificate. Anche gli autori della denuncia di cui alla presente procedura, che operano come aziende di distribuzione e clienti di IJC, che effettua forniture solo come azienda di distribuzione (principale), impongono un obbligo di acquisto esclusivo. Così il comune di Deventer

ha inserito nell'articolo 1 del contratto di fornitura di elettricità ai grandi utenti la seguente clausola : « L'utente si impegna ad acquistare dal comune l'energia elettrica necessaria per la sua impresa a Deventer ».

Nel modello di condizioni generali per la fornitura di energia elettrica ai grandi utenti, del 1984, dell'associazione degli esercenti di società elettriche dei Paesi Bassi [Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN)], pubblicato dall'associazione stessa, le aziende di distribuzione prevedono, all'articolo 19, paragrafo 2, una clausola che dispone :

« Senza autorizzazione scritta dell'azienda, all'utente è vietato :

- a) acquistare energia elettrica da terzi ;
- b) mantenere o far mantenere in esercizio, parallelamente alla rete pubblica, un impianto di autoproduzione ;
- c) destinare l'energia fornita ad usi diversi da quelli attinenti al proprio terreno ».

Da questa clausola discende anche per i clienti un obbligo di approvvigionamento esclusivo e un divieto di cessione a terzi.

- (7) Prima dell'entrata in vigore della legge sull'elettricità del 1989, le società elettriche operavano per lo più in regime di concessione da parte delle autorità pubbliche. Allora la produzione e la distribuzione erano di solito nelle stesse mani. Questo vale anche per IJC, impresa alla quale era stata conferita una concessione con regio decreto del 13 giugno 1918, n. 54. Tali concessioni avevano per oggetto, come nel caso di IJC, la costruzione e la gestione di impianti e di opere per la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la fornitura di elettricità, ad esclusione di quella destinata ai telegrafi e ai telefoni, e non comportavano, almeno nel caso di IJC, un diritto di esclusiva all'interno del territorio oggetto della concessione. La concessione comporta un obbligo di fornitura. Se questo obbligo non viene debitamente soddisfatto, la concessione può essere ritirata.
- (8) Il 5 giugno 1975, ossia durante il periodo di validità dell'accordo generale SEP del 1° febbraio 1971, fu concluso un accordo tra lo Stato dei Paesi Bassi, NV Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven e gli undici produttori di elettricità allora esistenti che in quel momento (insieme alla SEP) erano parti contraenti dell'accordo generale SEP, comunemente noto con il nome di « patto (Covenant) del 1975 ». Scopo principale di tale patto era l'imposizione a SEP dell'obbligo di presentare il piano elettrico da essa elaborato all'approvazione del ministro degli affari economici. Il patto entrò in vigore il 3 luglio 1975 per una durata pari a quella dell'accordo OVS.

4. Le disposizioni legislative

- (9) Fino a poco tempo fa il mercato dell'elettricità nei Paesi Bassi era disciplinato solo in modo sommario. Solo una parte della legge sull'elettricità del 22 ottobre 1938 (Staatsblad 1938, 523) era stata applicata. Le concessioni conferite dalle autorità pubbliche alle aziende elettriche non erano fondate su tale base giuridica. La suddetta legge, in vigore fino all'8 dicembre 1989, non vietava ai soggetti diversi dalle aziende elettriche di importare autonomamente elettricità. A norma della legge del 10 dicembre 1936 (Staatsblad 524) per tali importazioni era però richiesta un'autorizzazione. In linea di principio tale autorizzazione poteva essere concessa a chiunque.

Nell'ambito del precedente regime legislativo, i prezzi al consumo finale (prezzi massimi) erano soggetti, in virtù di un accordo tra le aziende di distribuzione e le autorità dei Paesi Bassi, all'approvazione del ministro degli affari economici. I prezzi per i grandi utenti venivano negoziati tra le organizzazioni di quest'ultimi e le società elettriche.

Attualmente si manifestano sul mercato dei Paesi Bassi due tendenze: da una parte, si va verso una concentrazione ancora più accentuata dal lato della produzione (cosicché ora rimangono solo quattro società produttrici); dall'altra, ci si muove verso una più formale regolamentazione del mercato tramite provvedimenti legislativi. A parte alcune disposizioni per cui è previsto un periodo transitorio, la nuova legge sull'elettricità del 1989 è entrata in vigore l'8 dicembre 1989. Essa rappresenta un importante passo verso un mercato olandese dell'elettricità più aperto.

Da un lato il sistema attualmente definito dall'accordo OVS, quale è stato illustrato sopra, acquisterà una base giuridica; dall'altro, la legge abolisce alcuni importanti vincoli che erano imposti dall'accordo OVS.

Le principali disposizioni della nuova legge sono le seguenti:

- per quanto riguarda l'approvvigionamento elettrico nazionale, l'articolo 2 dispone che i titolari delle autorizzazioni (ossia i produttori di elettricità che lavorano per l'approvvigionamento elettrico pubblico ed hanno delle centrali elettriche in esercizio) e la società designata⁽¹⁾ hanno il compito di assicurare insieme, in

osservanza delle disposizioni della legge stessa e di quelle adottate in forza di queste, un funzionamento affidabile ed efficace della rete elettrica pubblica nazionale al costo più basso possibile e in modo socialmente responsabile;

- la società designata elabora ogni due anni un piano elettrico, illustrante l'evoluzione dell'approvvigionamento elettrico nei Paesi Bassi (articolo 15, paragrafo 1);
- chi abbia in esercizio una o più centrali elettriche al servizio dell'approvvigionamento elettrico pubblico può cedere l'elettricità disponibile, quando la capacità produttiva di tali centrali supera un determinato massimale, esclusivamente alla società designata; l'elettricità fornita da detta società può a sua volta essere ceduta solo ad aziende di distribuzione (articolo 11, paragrafo 1);
- i titolari di un'azienda di distribuzione godono nei confronti del titolare di un'autorizzazione, nonostante qualsiasi disposizione contraria, del diritto alla fornitura di elettricità e alla messa a disposizione di potenza elettrica (articolo 12, paragrafo 1). Questo articolo contiene quindi un obbligo di fornitura dei produttori alle aziende di distribuzione. L'articolo 12, paragrafo 3 dispone inoltre che ognuno, nonostante qualsiasi disposizione contraria, gode del diritto alla fornitura di elettricità e alla messa a disposizione di potenza elettrica nei confronti di chi fornisce energia elettrica agli utenti, nel quadro dell'approvvigionamento pubblico, all'interno del territorio nel quale egli chiede tale fornitura o messa a disposizione.

Questa disposizione comporta quindi un obbligo di fornitura delle aziende di distribuzione ai consumatori finali;

- SEP, in quanto « società designata », è l'unica a poter importare energia destinata all'approvvigionamento pubblico (articolo 34), a meno che si tratti di elettricità con tensione inferiore a 500 volt. È quindi vietato alle aziende di distribuzione importare elettricità per l'approvvigionamento elettrico pubblico. I consumatori finali hanno invece il diritto di importare per il proprio consumo (consegue dall'articolo 34)⁽²⁾.
- I grandi utenti privati non sono più legati da un obbligo di approvvigionamento esclusivo nei

⁽¹⁾ Ossia SEP. La designazione è avvenuta con decreto ministeriale del 20 marzo 1990 (Staatscourant 58 del 22 marzo 1990).

⁽²⁾ Si tratta di uno degli « stimoli alla concorrenza » introdotti nella legge; così si esprime una sintesi della legge sull'elettricità del 1989 redatta dal ministero degli affari economici.

confronti dell'azienda di distribuzione regionale o locale (articolo 13, paragrafo 2)⁽¹⁾.

- Le aziende di distribuzione e i grandi utenti che trovano troppo cara la rispettiva azienda di produzione o di distribuzione possono (all'interno dei Paesi Bassi) rivolgersi ad un altro fornitore (per lo più operante al di fuori del loro territorio); questa pratica viene chiamata « shopping orizzontale »⁽¹⁾.
- Vengono sanciti la possibilità per gli utenti di generare autonomamente corrente elettrica e il loro diritto di cedere alle aziende di distribuzione le eccedenze di elettricità autoprodotta (articolo 41).
- Chiunque abbia in esercizio ai fini dell'approvvigionamento pubblico linee per il trasporto di elettricità con i trasformatori, le sottostazioni e gli altri impianti ausiliari relativi è tenuto a presentare a chiunque lo richieda per iscritto un'offerta per il trasporto di elettricità mediante tali linee e i relativi impianti ausiliari, purché si tratti di elettricità per l'approvvigionamento pubblico, elettricità destinata ai grandi utenti privati e elettricità importata (articolo 47, paragrafo 1)⁽²⁾.
- Chiunque sia titolare di un'azienda di distribuzione è obbligato ad accettare un'offerta di fornitura di elettricità se tale offerta viene presentata da:
 - a) una persona fisica o una persona giuridica che genera tale elettricità all'interno del territorio nel quale l'approvvigionamento elettrico degli utenti è assicurato dall'azienda di distribuzione in

questione o da un'altra azienda di distribuzione che si rifornisce a sua volta di elettricità presso la prima;

- b) un'azienda di distribuzione a cui l'azienda di distribuzione in questione fornisce elettricità.

Questo obbligo non si applica all'elettricità:

- a) che viene generata da una centrale elettrica;
- b) che viene generata da una persona fisica o da una persona giuridica che dispone nel contempo, nella sede in questione, di elettricità importata (articolo 41).

— È fatto divieto alla società designata di stipulare, senza l'autorizzazione del ministro, accordi con i quali venga messa a disposizione di detta società potenza elettrica al di fuori dei Paesi Bassi. Il ministro può rifiutarsi di autorizzare un accordo solo nel caso in cui ciò sia necessario nell'interesse di un approvvigionamento ottimale di elettricità (articolo 35).

— Le possibilità di produzione decentrata di elettricità da parte delle aziende di distribuzione vengono ampliate: in ogni caso è permesso l'esercizio del proprio impianto di autoproduzione con una potenza massima di 25 MW, mentre l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di autoproduzione di maggiore capacità può essere negata soltanto quando non sono soddisfatti determinati requisiti tecnici (articolo 40).

— Visto che la legge sull'elettricità del 1989 non disciplina l'esportazione si può supporre che questa sia libera, sia per i consumatori finali sia per le aziende di distribuzione. La legge non contempla però nessun obbligo di trasporto ai fini dell'esportazione, contrariamente a quanto avviene per il trasporto ai fini dell'importazione.

La legge sull'elettricità del 1989 è entrata in vigore l'8 dicembre 1989. Essa dispone nel contempo che alcuni suoi articoli, di cui hanno rilievo in questa sede in particolare gli articoli 11 e 34, entrano tuttavia in vigore solo il 1° luglio 1990 (articolo 61), che gli articoli da 2 a 11 della legge sull'elettricità del 1938 (Staatsblad 1938, 523) diventano caduchi e che la legge del 10 dicembre 1936 (Staatsblad 524) è abrogata (articoli 58 e 59).

5. Consumo, importazione ed esportazione di elettricità e elettricità autoprodotta nei Paesi Bassi

- (10) Il consumo di energia elettrica nei Paesi Bassi viene coperto con la produzione delle imprese elettriche responsabili dell'approvvigionamento pubblico, con energia importata e con energia autoprodotta dagli utenti.

(¹) Si tratta di uno degli « stimoli alla concorrenza » introdotti nella legge; così si esprime una sintesi della legge sull'elettricità del 1989 redatta dal ministero degli affari economici.

(²) Per quanto riguarda l'obbligo di trasporto, il memorandum illustrativo osserva fra l'altro:

« Nel caso in cui sia presentata una domanda di trasporto, l'esercente delle linee dovrà dimostrare, se necessario, che non può soddisfare tale domanda poiché ha esaurito la sua capacità di trasporto. SEP, in qualità di esercente delle linee di interconnessione con l'estero, può far valere i contratti che ha già concluso per l'importazione dell'elettricità destinata all'approvvigionamento pubblico ».

[Documento della Seconda Camera, anno parlamentare 1987/1988; 19 591 (in appresso: « Kamerstukken n. 19 591 »), n. 3, pag. 56].

Inoltre, nell'esposizione dei motivi riguardanti il rapporto finale, è indicato quanto segue:

« Questo obbligo vale per gli "acquisti orizzontali" fatti sia dalle imprese di distribuzione sia dai grossi clienti speciali. Quest'obbligo si applica anche agli acquisti di corrente effettuati all'estero dai consumatori finali ed, in particolare, dai grossi clienti speciali. Per il resto, quest'obbligo vale per le importazioni solo se la capacità è ragionevolmente sufficiente. Quest'obbligo di trasporto non può essere ostacolato dall'esigenza di un prezzo eccessivo imposta dai proprietari della rete. È per questo che il progetto di legge prevede che il trasporto deve essere effettuato in cambio del pagamento dei costi che possono ragionevolmente essere imputati al trasporto in questione in funzione dell'utilizzo. Al fine di evitare ogni malinteso ricordiamo che nella pratica si tratta evidentemente quasi sempre di trasporti fittizi ».

(Kamerstukken n. 19 591, n. 9, pag. 8).

	1984	1985	1986	1987	1988
Consumo (interno)	54 970	56 370	57 320	60 400	62 410
Produzione netta in ambito SEP (in TWh)	53	52,8	56,4	56,8	56,6
Autoproduzione (percentuale della produzione)	7 486 (12 %)	8 190 (13 %)	8 555 (12,7 %)	9 967 (14,6 %)	10 800 (15,6 %)
Reimmessa nella rete pubblica (percentuale del consumo interno) (percentuale dell'energia autoprodotta)	888 (1,6 %) (11,9 %)	1 072 (2 %) (13 %)	1 320 (2,3 %) (15,5 %)	1 680 (2,8 %) (16,8 %)	1 940 (3,1 %) (18 %)
Importazioni (percentuale del consumo)	n. d.	5 240 (9,5 %)	2 370 (4,2 %)	3 645 (6,4 %)	5 840 (9 %)
di cui importazioni ESD (vedi punto 14)	n. d.	294	222	46	0

Fonti: — Dati forniti da SEP alla Commissione

— *Elektricitet in Nederland 1988* — Pubblicazione commissionata da SEP e da VEEN.

— Dati forniti da VEEN.

NB: Le cifre contenute nell'opuscolo *Elektricitet in Nederland* sono leggermente diverse da quelle delle relazioni annue di SEP. Le conseguenze per il calcolo delle percentuali sono però trascurabili.

La cifra d'affari relativa ai consumi interni è ammontata nel 1988 a circa 8,3 miliardi di fiorini sulla base dei prezzi al consumo finale⁽¹⁾.

Accanto alle importazioni, risulta notevole il quantitativo di energia generata dagli autoproduttori; l'autoproduzione è aumentata negli ultimi anni e ammontava nel 1988 a circa il 15,6 % della produzione totale⁽²⁾.

Gli autoproduttori reimmettono inoltre un notevole quantitativo di energia elettrica nella rete pubblica; esso ammontava nel 1988 al 3 % circa dei consumi interni e al 18 % dell'energia elettrica autoprodotta.

Dal saldo degli scambi con l'estero nel periodo 1984-1988 risulta che i Paesi Bassi sono un importatore netto. Gli scambi all'importazione e all'esportazione si svolgevano fino al 1985 attraverso quattro interconnessioni internazionali; attualmente esistono sette interconnessioni di tale tipo. Per maggiori particolari si veda la tabella.

- (11) Le interconnessioni internazionali tra i Paesi Bassi e gli altri paesi sono disciplinate da accordi nel quadro dell'UCPTE (Union pour la Coordination de la Production e du Transport de l'Électricité), alla quale aderiscono oltre ai Paesi Bassi, fra l'altro, il Belgio, la Francia, la Repubblica federale di Germania, l'Austria e la Svizzera. Il traffico viene quindi gestito da più di trent'anni da un'associazione di diritto privato delle società elettriche (nazionali), le quali concludono accordi commerciali sugli scambi di energia elettrica, che possono assumere tre diverse forme:

- scambi da un'ora all'altra sulla base dei costi,
- contratti (per lo più a breve termine) per trasferimenti netti,

— accordi di carattere più permanente, come nel caso di una centrale in un paese vicino che è di proprietà comune.

Circa l'8 % del consumo totale dei paesi aderenti è oggetto di scambi attraverso le suddette interconnessioni⁽³⁾.

La collaborazione si fonda quindi su una cooperazione volontaria tra le aziende detentrici dei monopoli nazionali e non ha carattere obbligatorio.

6. Le importazioni di elettricità nei Paesi Bassi in futuro

- (12) La rete elettrica dei Paesi Bassi è collegata con le interconnessioni estere, vale a dire con le reti degli altri Stati membri, attraverso linee che sono proprietà di SEP o di cui è stata data a SEP la disponibilità e la gestione. I Paesi Bassi effettuano importazioni ed esportazioni di energia elettrica di cui, secondo l'anno che si prende in considerazione, essi risultano importatori netti per un ammontare che va dal 4 al 9 % dei consumi interni.

Nel quadro di SEP vengono elaborati con una determinata frequenza piani elettrici, nei quali vengono indicate anche le previsioni sulle importazioni e sulle esportazioni di energia elettrica e una stima sull'energia generata dagli autoproduttori industriali. L'accordo OVS contiene delle disposizioni specifiche in materia.

- (13) Nel piano elettrico 1989-1998 SEP formula delle previsioni sulle importazioni future. A pagina 8 di detto piano si legge quanto segue:

⁽¹⁾ Fonte: *Elektricitet in Nederland 1988*.

⁽²⁾ Fonte: *Elektricitet in Nederland 1988*.

⁽³⁾ Fonte: Opuscolo *Elektrisch Europa*, edito dall'UCPTE, 1987.

« Sono stati conclusi accordi con aziende elettriche estere per contratti d'importazione con garanzia di potenza per una potenza di 1 050 MW. Si tratta di 300 MW nel periodo che inizia nel 1996 e giunge fino al 2006 e di 750 MW nel periodo che inizia nel 1997 e termina nel 2008. [...] Insieme alle importazioni garantite concordate già in precedenza con VEW, vengono così sfruttate al massimo le possibilità d'importazione. »

Più oltre, a pagina 39 del medesimo piano, si legge :

« Importazioni di elettricità

Una buona soluzione per coprire temporaneamente una parte del fabbisogno di nuova potenza è stata trovata nella conclusione di contratti d'importazione per un periodo limitato con garanzie per quanto riguarda la potenza messa a disposizione. Per il periodo dal 1990 al 2000 è stata già in precedenza — anche se per altri motivi — concordata una fornitura garantita con VEW. Per il periodo a partire dal 1993 si tratta di una potenza di 800 MW.

Dopo il completamento della chiusura ad anello della rete a 380 kV, ora in corso di attuazione, e dell'allacciamento di tale rete a 380 kV con il collegamento Meeden-Diele con la rete elettrica della Germania settentrionale, decisa nel presente piano, sarà in linea di principio possibile coprire un fabbisogno di circa 2 000 MW di potenza attraverso importazioni con garanzia di potenza. Le interconnessioni con l'estero mantengono inoltre le loro funzioni di assistenza reciproca e di veicolo di scambi sulla base del mercato spot.

[...]

7. L'acquisto di elettricità estera da parte di Elektro-Schmelzwerk Delfzijl BV (ESD)

- (14) Questa impresa, con sede a Delfzijl, è una filiale del gruppo Wacker-Chemie, con sede principale a Monaco di Baviera. Tra il 1982 e 1987 ESD si è rifornita di elettricità dalla Germania attraverso l'interconnessione internazionale Musselkanaal-Lathen. Le importazioni furono effettuate su richiesta di ESD, ma l'importatore di fatto era SEP. A metà del 1987 queste importazioni si scontra-rono con difficoltà, secondo SEP di natura tecnica, a seguito delle quali ESD espresse il desiderio di importare direttamente, e cioè non più tramite SEP. Quando risultò che ciò, sulla base della legge del 1936 citata sopra, non era possibile senza autorizzazione, ESD la chiese e la ottenne, il 23 gennaio 1987, dal ministro degli affari economici. Con lettera del 23 gennaio 1987 il ministro comunicò alla Seconda Camera che SEP non desiderava continuare le importazioni per ESD durante il 1987, benché ciò fosse perfettamente possibile dal punto di vista tecnico (per esempio attraverso l'interconnessione internazionale Meeden-Diel). Nella lettera il ministro osservava che ESD dipendeva, per ulte-

riori importazioni, dalla disponibilità di SEP, ma che questa aveva « grandi riserve » in materia.

- (15) Dalla lettera in data 17 febbraio 1987 di SEP al ministero degli affari economici risulta che SEP era rimasta assai contrariata dalla concessione dell'autorizzazione e che aveva acconsentito solo a un'importazione temporanea « per » ESD. SEP partiva dal presupposto che l'importazione sarebbe avvenuta con una « attribuzione specifica » a un determinato utente.

Si prendevano quindi in considerazione sempre importazioni per conto e non da parte di un utente. Nella stessa lettera SEP osservava che esisteva la possibilità per i grandi utenti privati di beneficiare di una « tariffa speciale », per cui l'importazione non avrebbe più rappresentato un'alternativa (!).

- (16) In data 5 marzo 1987 il ministero constatava che SEP si era ripetutamente opposta ad importazioni da parte di singoli utenti e insisteva ancora una volta perché SEP effettuasse le importazioni per conto di ESD. La lettera menzionava anche la pratica delle attribuzioni specifiche e constatava che l'uso di tale terminologia colpiva al cuore la politica di SEP e osservava che soltanto SEP importava e che SEP, in quanto monopolista, decideva se attribuire o meno ai consumatori individuali una parte dell'elettricità importata. In risposta SEP, nella sua lettera in data 17 marzo 1987, scrive fra l'altro che l'applicazione dell'articolo 27 dell'accordo OVS (tariffa speciale per i grandi utenti privati) avrebbe reso superflue « le importazioni da parte di terzi » purché la categoria dei grandi utenti avesse manifestato, come SEP si aspettava, un interesse per detta tariffa.

Con lettera del 13 ottobre 1987 SEP presentava a ESD un'offerta di importazione, da parte di SEP e a beneficio di ESD, di elettricità prodotta dalla società elettrica tedesca PREAG, da prelevare attraverso la linea Meeden-Diele. Le condizioni erano che SEP avrebbe effettuato le importazioni e fornito l'elettricità ad EPON, e che l'energia importata doveva andare esclusivamente a ESD. SEP avrebbe addebitato i costi di trasporto e gli altri costi.

- (¹) Per quanto riguarda le tariffe per i grandi utenti, la relazione annuale di SEP per il 1987 osserva a pagina 9 :

« Ogni utente di questa categoria è del resto libero di scegliere tra un contratto sulla base della LBT (Landelijk Basis Tarief — Tariffa base nazionale), l'importazione dall'estero, l'autoproduzione di elettricità o la nuova tariffa per i grandi utenti. Se si sceglie quest'ultima, tale scelta può solamente essere valida per la domanda totale di elettricità e non può più essere modificata per tutta la durata del contratto ».

Contemporaneamente SEP comunicava che avrebbe potuto offrire, dopo il 1° gennaio 1988, una tariffa speciale per i grandi utenti e consigliava quindi a ESD di concludere un accordo per eventuali importazioni solo fino a tale data.

Con lettera del 14 ottobre 1987 ESD comunicava a SEP che accettava, vista l'urgenza, la sua offerta, per un contratto fino al 1° aprile 1988 con un'opzione fino al 1° gennaio 1989. Da ciò risulta che ESD non si è avvalsa dell'autorizzazione concessale di effettuare importazioni dirette, ma ha continuato ad approvvigionarsi tramite SEP.

Ciò risulta anche dalla lettera di ESD a SEP in data 30 dicembre 1987, con la quale ESD accettava di rifornirsi presso l'azienda di distribuzione EGD (Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe) per il primo trimestre 1988. Vi si legge che ESD continua ad essere interessata ad importare e sarebbe lieta di poter partecipare, come diretta interessata, alle trattative in materia, se queste venissero riprese.

La summenzionata pratica di SEP è conforme alle sue vedute riguardo alla sua funzione di planning descritta nella sua lettera del 22 settembre 1988 alla Commissione ed è connessa con i suoi obblighi di fornitura ai consumatori finali. Il monopolio d'importazione concesso a SEP ne è la logica conseguenza e le importazioni e le esportazioni debbono dunque essere integrate nella funzione di planning che è necessaria a causa dei suoi obblighi di fornitura.

8. Utili sulle importazioni

- (17) Dalle relazioni annuali di SEP, sicuramente a partire dal 1984, risulta che SEP ha costituito una riserva finanziaria con i cosiddetti «utili sulle importazioni». A quanto pare si tratta di una riserva accantonata grazie alla differenza fra il costo dell'energia elettrica importata da SEP e i costi dell'elettricità prodotta nei Paesi Bassi. Questo significa che gli utenti non beneficiavano, o beneficiavano solo in parte, del prezzo più basso pagato da SEP per l'energia elettrica importata. Inoltre, questo significa che i consumatori privati possono ottenere benefici dalle importazioni.

A pagina 37 della relazione annuale sul 1985 è indicato che tale accantonamento era destinato a limitare per quanto possibile i futuri aumenti tariffari. Nel 1985 sono stati aggiunti alla riserva circa 73 milioni di fiorini derivanti da utili realizzati sulle importazioni.

Nel 1985 l'accantonamento ammontava a circa 277 milioni di fiorini e la relazione annuale annunciava che 193 milioni di fiorini sarebbero stati utilizzati per un fine determinato dal ministro degli affari economici.

Nell'anno di riferimento della relazione erano state effettuate importazioni soprattutto dalla Francia (EDF) e dalla Germania federale (RWE) e, per quantitativi inferiori, dal Belgio e dalla Svizzera.

Per il 1986 la relazione annuale annunciava che l'accantonamento per la perequazione delle tariffe, che ammontava allora a circa 341 milioni di fiorini, sarebbe stato utilizzato successivamente, per un importo di circa 235 milioni, per un fine da determinarsi da parte del ministro degli affari economici. Sempre secondo la relazione i profitti realizzabili con le importazioni di energia erano fortemente diminuiti fino ad azzerarsi in quanto i prezzi olandesi ed esteri erano giunti allo stesso livello.

- (18) Le relazioni annuali sul 1987 e sul 1988 non citano più gli utili sulle importazioni come fonte per la costituzione dell'accantonamento per la perequazione delle tariffe. Nel 1988 tale accantonamento ammontava a circa 381 milioni di fiorini, di cui circa 350 milioni sempre da destinare ad un fine stabilito dal ministro degli affari economici.

Nella relazione su tale anno si legge a proposito della produzione e delle importazioni, a pagina 30, che :

«L'aumento dei consumi è stato quasi completamente coperto attraverso un aumento delle importazioni. Le importazioni di elettricità hanno raggiunto complessivamente un valore di 5 840 GWh, corrispondenti al 9 % circa dei consumi nazionali. Il saldo delle importazioni non ha mai raggiunto prima un livello talmente alto ».

- (19) Alla Commissione non sono noti casi in cui SEP abbia impedito l'esportazione di elettricità da parte di terzi.

Vi è al contrario un caso in cui avvengono effettivamente delle esportazioni, e precisamente da parte dell'azienda di distribuzione NV Provinciale Limburgse Elektriciteits-Maatsschappij, che ha recentemente iniziato a rifornire VEGLA (Vereinigste Glaswerke GmbH) di Aquisgrana, nella Repubblica federale di Germania. Secondo SEP non vi è motivo di obiettare in quanto VEGLA preleva l'elettricità, con una propria linea, in un punto situato sul territorio dei Paesi Bassi.

Se ne può dedurre che secondo SEP non si può parlare di esportazione finché la «presa di corrente» dell'utente si trova sul territorio olandese.

9. L'accordo OVS dopo l'entrata in vigore della legge sull'elettricità del 1989

- (20) Benché detta legge sia entrata in vigore l'8 dicembre 1989, le disposizioni dell'articolo 34, che si riferiscono alle importazioni, sono entrate in vigore solo il 1° luglio 1990.

Nel frattempo, secondo quanto comunicato da SEP alla Commissione con lettera del 15 dicembre 1989, continuerà ad applicarsi l'articolo 21 dell'accordo OVS. Inoltre, sempre secondo SEP, tale articolo rimarrà in vigore senza modifiche anche dopo il 1° luglio 1990 e non sarà adeguato alla nuova legge. A conoscenza della Commissione, tale articolo non è stato adattato. Lo stesso vale per i termini e condizioni generali per la vendita di elettricità ai grandi consumatori di VEEN. La presente decisione si riferisce quindi sia al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge del 1989, sia al periodo successivo.

L'oggetto diretto della presente decisione è l'articolo 21 dell'accordo OVS in quanto si riferisce, ovvero viene applicato insieme allo statuto di SEP, alle importazioni da parte di utenti privati e, combinato con il controllo di SEP sulle reti di interconnessione, ha l'effetto di ostacolare le importazioni e le esportazioni da parte di tali utenti, e le esportazioni da parte dei distributori.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1 del trattato

1. L'accordo tra imprese

- (21) L'accordo OVS è un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Esso deve essere valutato tenendo conto del fatto che i quattro produttori di elettricità sono azionisti di SEP e collaborano attraverso questa società affiliata comune.

L'accordo OVS ha il carattere di un accordo puramente di diritto privato. Nonostante l'influenza che le autorità dei Paesi Bassi esercitano sulla programmazione e sulla produzione di elettricità per l'approvvigionamento pubblico, non vi sono elementi che indichino che l'accordo OVS sia stato concluso su pressione delle autorità. Anche il citato patto tra lo Stato e i produttori di elettricità non infirma in alcun modo la diretta responsabilità di quest'ultimi. Del resto l'accordo generale SEP, che ha preceduto l'accordo OVS, risale ad una data anteriore a quella del patto.

- (22) A questo proposito SEP ha sostenuto che i produttori di elettricità che vi partecipano costituiscono insieme un'unità economica, in quanto fanno parte del « sistema unico ed indivisibile dell'approvvigionamento pubblico di energia ». L'articolo 21 dell'accordo OVS mirerebbe in realtà a stabilire una ripartizione dei compiti fra le imprese partecipanti, trasferendo a SEP determinati compiti a livello centrale. A questo proposito SEP cita la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del

12 luglio 1984, nella causa 170/83 Hydrotherm contro Compact⁽¹⁾. SEP conclude che non si può quindi parlare di concorrenza reciproca tra i partecipanti e che, di conseguenza, l'articolo 85 non è applicabile.

- (23) Questa tesi non può essere accolta. È vero che l'articolo 85 non riguarda gli accordi fra imprese appartenenti allo stesso gruppo in quanto società madre e affiliata, qualora le imprese costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d'azione sul mercato e qualora detti accordi abbiano lo scopo di effettuare la ripartizione interna dei compiti fra le imprese (vedi sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 4 maggio 1988, Bodson)⁽²⁾; ma non è questa la situazione nel presente caso.

- (24) Innanzitutto, i quattro partecipanti non appartengono allo stesso gruppo. Si tratta di persone giuridiche che hanno un'organizzazione distinta e non sono controllate da una stessa persona fisica o giuridica. Ogni società di produzione determina autonomamente la sua politica commerciale. Altrimenti non si capirebbe perché fra l'elettricità fornita da ciascuna di esse possano esistere differenze di prezzo tali che per le aziende di distribuzione possa diventare interessante effettuare acquisti in un'altra zona di approvvigionamento (il cosiddetto « shopping orizzontale »). Ciò vale per la situazione dopo l'entrata in vigore della legge sull'elettricità del 1989, legge che permette esplicitamente lo shopping orizzontale.

Il fatto che le società di produzione facciano tutte parte dell'unico e indivisibile sistema dell'approvvigionamento pubblico non modifica affatto la loro posizione. Anche le aziende di distribuzione ne fanno parte, ma non si vede perché anch'esse, solo per tale motivo, dovrebbero costituire una stessa unità economica con le società di produzione.

Infine non si può dire che SEP stessa costituisca una stessa unità economica con una o più società di produzione. SEP è al contrario una joint-venture, controllata in comune dalle società madri.

2. Restrizione della concorrenza

- (25) L'articolo 21 dell'accordo OVS, che costituisce oggetto della presente decisione, impone un divieto di importazione ed esportazione di energia elettrica alle imprese diverse da SEP, e precisamente

— a livello orizzontale: un divieto d'importazione o di esportazione per le società di produzione (paragrafo 1);

⁽¹⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte (1984), pag. 2999.

⁽²⁾ Raccolta della giurisprudenza della Corte (1988), pag. 2479.

— a livello verticale: l'obbligo delle società di produzione di imporre a loro volta tale divieto nei loro accordi di fornitura alle aziende di distribuzione (paragrafo 2).

Tali divieti costituiscono una restrizione della concorrenza.

- (26) Inoltre le parti contraenti dell'accordo OVS si sono impegnate, in forza dell'articolo 10, paragrafo 4, a inserire nei loro contratti di fornitura una clausola secondo la quale tutta l'energia generata dalle stesse aziende di distribuzione (con una potenza minima per sede di produzione di 5 MW o più) deve essere a sua volta ceduta a SEP, tramite il partecipante nella cui zona di approvvigionamento è in funzione l'impianto in questione. Si impedisce così alle aziende di distribuzione di esportare o di fornire direttamente agli utenti l'energia prodotta in strutture decentrate. La produzione di energia in impianti decentrati non costituisce quindi un'alternativa all'importazione che è vietata dall'articolo 21.

Di conseguenza l'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo OVS rafforza l'effetto restrittivo dell'articolo 21.

- (27) Nel corso della procedura amministrativa SEP ha fatto valere che l'articolo 21 non comporta un divieto di importazione o di esportazione per soggetti diversi dalle aziende di distribuzione. In esito alla sua inchiesta la Commissione è invece giunta alla conclusione che il modo in cui il suddetto articolo 21 viene di fatto applicato da SEP nel quadro complessivo dell'approvvigionamento elettrico nei Paesi Bassi le consente di fatto di esercitare un controllo totale sulle importazioni e sulle esportazioni.

- (28) A questo proposito si deve innanzitutto rilevare che, attraverso le condizioni generali di fornitura, le aziende di distribuzione impongono ai loro clienti (generalmente aziende locali di distribuzione di energia) e questi a loro volta ai propri clienti (grandi utenti) un obbligo di approvvigionamento esclusivo che esclude le importazioni. Anche se sono le aziende di distribuzione che impongono l'obbligo di approvvigionamento esclusivo, sono esse stesse legate da un obbligo di approvvigionamento esclusivo nei confronti delle società di produzione, riunite in SEP. Un obbligo di acquisto è infatti insostenibile senza una corrispondente garanzia di vendita. Di conseguenza, l'obbligo di acquisto imposto dalle società di produzione si ripercuote verso il basso, con il risultato che i grandi utenti che si riforniscono di elettricità dalla rete pubblica non possono anche importare. Ciò risulta evidente anche dal fatto che l'obbligo di acquisto è stato inserito nelle condizioni generali di fornitura di energia elettrica ai grandi utenti (1984) di VEEN, condizioni che vengono applicate dalla generalità delle aziende di distribuzione. Questi

obblighi di approvvigionamento esclusivo, imposti a cascata verso il basso, costituiscono quindi un insieme logicamente coerente con l'articolo 21 dell'accordo OVS, come viene applicato da SEP e dai produttori, tanto che si può concludere che queste disposizioni delle condizioni generali formano, insieme all'articolo 21, un tutto unico che esplica i suoi effetti nei rapporti reciproci tra i produttori e, trasmettendosi in senso verticale attraverso le aziende di distribuzione, nei rapporti tra i produttori e gli utenti industriali privati.

- (29) In secondo luogo, ha rilievo il fatto che SEP detiene la proprietà e/o la gestione delle interconnessioni internazionali attraverso le quali devono passare tutte le importazioni e le esportazioni, e quindi sia quelle per l'approvvigionamento pubblico, sia quelle per l'approvvigionamento privato. Avere linee proprie non costituisce per gli utenti un'alternativa reale.

SEP importa da parte sua rilevanti quantitativi di elettricità, fra l'altro da altri Stati membri (vedi sopra, punti 10 e seguenti). È in principio possibile, dal punto di vista tecnico, mettere le linee a disposizione delle imprese private importatrici, contro un ragionevole corrispettivo, nella misura in cui SEP disponga di capacità adeguate — come prevede ora la legge sull'elettricità del 1989. È tuttavia emerso dall'inchiesta che SEP non è disposta a concedere le linee per il trasporto. Il caso di ESD (vedi sopra, punti da 14 a 16) ne costituisce un'adeguata illustrazione: non è stata ESD, ma SEP a provvedere, alla fine, alle importazioni dalla Germania. Dalla corrispondenza tra SEP e il ministero degli affari economici, citata sopra, risulta che SEP si opponeva all'importazione diretta da parte di ESD e che perfino l'importazione da parte della stessa SEP per conto di ESD veniva considerata come un provvedimento temporaneo. Dalla lettera di ESD a SEP in data 30 dicembre 1987 risulta che SEP impediva ad ESD di trattare direttamente con il fornitore tedesco. In ogni caso da quanto sopra si desume che la SEP intendeva riservare a sé stessa le importazioni, anche quando queste costituivano solo una soluzione temporanea, e che ha intenzione di tenere lo stesso comportamento anche in futuro. Come soluzione finale SEP ha proposto una tariffa speciale che in ogni caso era così favorevole che ESD ha rinunciato alle importazioni ed ha accettato di farsi rifornire da ESD.

SEP applica quindi l'articolo 21 dell'OVS in modo tale che agli utenti industriali privati viene di fatto resa impossibile l'importazione diretta di elettricità. SEP rivendica così per se stessa un monopolio di fatto delle importazioni. A questo proposito si può anche rilevare che il totale rifiuto di SEP di mettere a disposizione le linee si presta ad essere considerato come un'intesa o una pratica concordata delle imprese di produzione partecipanti a SEP che potrebbe costituire un'altra e distinta infrazione all'articolo 85.

- (30) In terzo luogo, la stessa SEP ha sostenuto che l'elettricità importata destinata all'autoconsumo e l'elettricità destinata all'approvvigionamento pubblico non possono essere considerate separatamente. Nell'elaborare i suoi piani SEP deve infatti tener conto delle importazioni. Di fatto, del resto, un consumatore finale che intenda effettuare delle importazioni in proprio dovrà pur comunicare tempestivamente tale intenzione al suo fornitore, con il quale ha concluso un contratto di fornitura. SEP ne verrà a conoscenza perché la sua collaborazione è indispensabile per il trasporto attraverso le interconnessioni internazionali e la rete ad alta tensione. I consumatori finali non possono reimmettere nella rete pubblica le eventuali eccedenze di energia importata.
- (31) La Commissione conclude che l'articolo 21 dell'accordo OVS consente alla SEP di controllare le importazioni e le esportazioni di elettricità nell'interesse dei propri azionisti. Il diritto dei consumatori finali di importare in proprio esiste sulla carta, ma è in questo modo vanificato e reso illusorio, con il risultato che viene loro impedito l'accesso ad altre fonti di approvvigionamento.

3. Pregiudizio arrecato al commercio tra Stati membri

- (32) Il divieto d'importazione e di esportazione contenuto nell'articolo 21 può pregiudicare notevolmente il commercio tra Stati membri. Ciò è tanto più vero in quanto l'accordo OVS è stato concluso per 25 anni e si applica all'intero territorio dei Paesi Bassi. Inoltre, come è stato dimostrato sopra, le importazioni da parte dei consumatori finali industriali sono ostacolate in modo incompatibile con la formazione di un mercato unico dell'energia.

B. L'applicazione dell'accordo OVS nel quadro della legge sull'elettricità nel 1989

- (33) Secondo SEP l'articolo 21 dell'accordo OVS rimane in vigore anche dopo l'entrata in vigore della legge sull'elettricità del 1989, e in particolare dell'articolo 34. Evidentemente, il punto di vista di SEP è che la nuova legge non abbia cambiato nulla per quanto riguarda l'articolo 21 dell'accordo OVS. A questo proposito la Commissione osserva quanto segue.

1. Importazioni

- (34) L'articolo 34 della legge sull'elettricità del 1989 vieta l'importazione da parte di soggetti diversi da SEP di elettricità destinata all'approvvigionamento pubblico. Le importazioni non destinate all'approvvigionamento pubblico non sono invece più soggette ad una autorizzazione preliminare. L'importazione da parte dei consumatori finali

(industriali) è quindi consentita, nei limiti in cui è destinata al proprio consumo: l'elettricità importata non può essere rivenduta a terzi (articolo 37, paragrafo 1 della nuova legge) e neppure ceduta alla rete di approvvigionamento pubblico [articolo 41, paragrafo 2, lettera b)].

SEP ha ora, in virtù dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), un obbligo di trasporto in caso di importazione: essa deve assicurare all'importatore interessato, a condizioni ragionevoli, l'accesso alle interconnessioni, a meno che la capacità della rete di interconnessione non lo consenta.

Nel nuovo regime il consumatore finale industriale ha quindi il diritto di effettuare importazioni, ma per la loro realizzazione continua tuttavia a dipendere tecnicamente da SEP che, controllando la rete ad alta tensione, può sempre ostacolarle. Questo potrà in particolare accadere se la capacità delle interconnessioni è totalmente sfruttata per il trasporto dell'elettricità importata dalla stessa SEP.

- (35) Diversamente da quanto affermato da SEP, l'articolo 21 non è stato quindi trasposto tale e quale nella legge. Se così fosse, l'articolo 21 sarebbe diventato privo di oggetto. Il fatto che SEP abbia voluto mantenere tale articolo sembra piuttosto indicare che esso ha ancora un significato, accanto alla legge e indipendentemente da essa. Tutti questi elementi confermano il punto di vista della Commissione secondo cui l'articolo 21 viene applicato in un modo che va al di là di quanto dispone la legge.

2. Esportazioni

- (36) La legge sull'elettricità del 1989 non stabilisce alcuna norma per l'esportazione di elettricità, eccetto per quel che riguarda l'obbligo dei produttori di vendere l'elettricità esclusivamente a SEP (articolo 11). Interrogato in merito, il governo dei Paesi Bassi ha fatto sapere alla Commissione che l'esportazione dai Paesi Bassi è completamente libera. Oltre a SEP possono quindi effettuare esportazioni, secondo il governo, anche le aziende di distribuzione e gli utenti privati. Ciò dovrebbe valere sia per l'elettricità prelevata dalla rete pubblica, sia per quella autoprodotta.
- (37) Come l'importatore, però, anche l'esportatore continua a dipendere da SEP per il trasporto. La legge sull'elettricità del 1989 non prevede un obbligo di trasporto ai fini dell'esportazione. Un potenziale esportatore dovrebbe quindi mettersi d'accordo con SEP e con i proprietari delle reti estere. SEP mantiene quindi un ruolo chiave. Il modo in cui essa svolge tale ruolo dipende dal modo in cui essa applica l'articolo 21 dell'accordo OVS.

3. *Conclusioni*

- (38) Si deve concludere che il mantenimento dell'articolo 21 dell'accordo OVS in combinazione con il regime della nuova legge continua a costituire un'infrazione all'articolo 85.

**C. Articolo 90, paragrafo 2 del trattato CEE :
approvvigionamento non avente carattere
pubblico**

- (39) A norma dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Inoltre, lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

SEP invoca l'eccezione di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Essa sostiene che l'industria elettrica ha particolari caratteristiche: da una parte l'obbligo di dare una garanzia di fornitura e dall'altra, indissolubilmente connesso a tale garanzia, il controllo sulla produzione, sulle importazioni e sulle esportazioni.

*1. Imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale*

- (40) Compito principale della SEP è di assicurare un funzionamento affidabile ed efficiente della rete nazionale di approvvigionamento pubblico di elettricità, al più basso prezzo possibile e in modo socialmente responsabile (vedi articolo 2 della legge sull'elettricità del 1989). Questa definizione dei compiti è completata da un obbligo di fornitura imposto alle società di produzione nei confronti delle aziende di distribuzione (vedi articolo 12, paragrafo 1 della legge). La descrizione dei compiti è chiaramente fondata sul tenore delle concessioni precedentemente attribuite dal ministro degli affari economici. L'obbligo di fornitura dei produttori aveva anche in queste un posto fondamentale (vedi a questo proposito la concessione di IJsselcentrale, punto 7).

Sulla base di tali elementi si deve presumere che tanto SEP, quanto le società di produzione che ne sono gli azionisti prestano « servizi di interesse economico generale ».

- (41) La gestione di detti servizi ha ora una base giuridica che mancava prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Tuttavia anche prima di allora gli stessi compiti erano affidati alle società di produzione con un atto di diritto pubblico, e cioè l'attribuzione della concessione da parte del ministero

degli affari economici. Se ne deve concludere che SEP e le società di produzione sono state « incaricate » di tali servizi sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge sull'elettricità del 1989.

- (42) La prima condizione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, è quindi soddisfatta.

*2. L'applicazione delle regole di concorrenza non
ostacola l'adempimento dei compiti affidati
alla SEP*

- (43) A giudizio della Commissione, l'applicazione delle regole di concorrenza non impedisce alla SEP di svolgere correttamente i suoi compiti, in quanto a tal fine non è necessario un controllo assoluto sulle importazioni e sulle esportazioni, anche da parte dei consumatori finali e privati, e in particolare degli utenti industriali, controllo che è invece reso possibile, come dimostrato sopra, dall'articolo 21 dell'accordo OVS.

- (44) Per le importazioni ciò risulta dalle seguenti circostanze:

- a) Nel 1988 il 15,6 % della produzione totale di elettricità nei Paesi Bassi è stato realizzato dai cosiddetti « autoproduttori » (vedi a questo proposito il punto 10). Questi autoproduttori immettono le loro eccedenze nella rete pubblica. L'autoproduzione non è evidentemente in contrasto con i compiti di SEP. Non si vede perché le cose starebbero diversamente nel caso delle importazioni.

A questo proposito SEP ha fatto presente che le importazioni sono un fenomeno ad hoc, mentre l'autoproduzione avrebbe un carattere strutturato e perciò più durevole. Di fatto SEP suggerisce l'esistenza di una differenza che in realtà non sussiste. Anche le importazioni, infatti, sono programmate. Fra i compiti di SEP vi è anzi, fra l'altro, la programmazione della propria produzione in funzione delle importazioni e della produzione decentrata. Anche le importazioni (vedi sopra, punto 30) devono essere tempestivamente notificate a SEP. Anche le importazioni vengono integrate nelle previsioni del piano elettrico. Sotto questo profilo, quindi, non esiste alcuna differenza con l'autoproduzione.

Inoltre, sia nel caso dell'autoproduzione, sia in caso di importazione, l'obbligo di fornitura delle aziende di distribuzione viene a cadere: un utente che ha annunciato di voler provvedere al suo fabbisogno di elettricità, in tutto o in parte, attraverso importazioni o attraverso l'autoproduzione, non può più tardi, in caso di emergenza, far ricorso senza ulteriori formalità all'approvvigionamento pubblico. Ciò è possibile solo nel caso in cui egli abbia concluso con la società di distribuzione un contratto di prenotazione o di

« back-up » sulla base del quale, dietro corrispettivo, viene « messa da parte » a suo beneficio una determinata capacità. La nuova legge non prevede alcun obbligo di concludere un contratto del genere.

- b) Anche le autorità pubbliche dei Paesi Bassi non ritengono necessario, per l'adempimento dei compiti affidati a SEP, un suo controllo assoluto sulle importazioni. In caso contrario non si spiegherebbe perché nella nuova legge siano espressamente liberalizzate le importazioni per l'autoconsumo. Nel corso del dibattito parlamentare sulla legge sull'elettricità del 1989 il ministro degli affari economici ha messo in rilievo le similitudini citate sopra tra autoproduzione e importazioni (vedi Kamerstukken n. 19 591, rapporto su una concertazione scritta, n. 15, pag. 8, 17 e 18). In entrambi i casi « l'obbligo assoluto di fornitura » viene meno. In queste circostanze non è nemmeno necessario « un controllo assoluto sulla produzione e sulle importazioni ».

Il controllo assoluto sulle importazioni, di cui SEP dispone in virtù dell'articolo 21 dell'accordo OVS, viene quindi considerato anche dalle stesse autorità pubbliche dei Paesi Bassi come non indispensabile per l'adempimento dei suddetti compiti di interesse generale.

- c) Il controllo totale sulle importazioni non può infine essere giustificato dal diritto di proprietà di SEP sulle interconnessioni internazionali. Anche prima che fosse sancito dalla legge l'obbligo di trasporto di SEP [vedi articolo 47, paragrafo 1, lettera c) della nuova legge] era perfettamente possibile mettere le linee a disposizione di terzi, contro un ragionevole corrispettivo, per il trasporto di elettricità da loro importata. Le ulteriori condizioni che SEP potrebbe legittimamente porre per tale trasporto sono che l'affidabilità della rete non venga messa in pericolo e che si tratti di transazioni economicamente giustificate e caratterizzate da una certa regolarità (esclusione delle transazioni spot), ovvero di operazioni aventi una certa continuità su un periodo ragionevolmente lungo e a tariffe ragionevoli e non discriminatorie. Queste condizioni potrebbero di norma essere soddisfatte solo da utenti privati con consumi di una certa entità, come i grandi utenti o i raggruppamenti di più utenti industriali di minori dimensioni. Di conseguenza, un controllo assoluto delle importazioni attraverso la gestione delle linee non era né è giustificato.
- (45) Per quanto riguarda l'esportazione di elettricità da parte di utenti industriali privati, le ragioni per le quali il controllo da parte di SEP non può essere giustificato sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, sono in linea di principio le stesse:

a) come ha dichiarato la stessa SEP, le società elettriche dei Paesi Bassi « non guardano dietro al contatore » dell'elettricità che viene prelevata dalla rete pubblica: esse forniscono la corrente ad un cliente e quello che il cliente ne fa — consumo in proprio, esportazione o fornitura a terzi — non le riguarda. Anche per quanto riguarda la corrente autoprodotta, non vi sono motivi per i quali questa non possa essere esportata: essa non influisce infatti sull'approvvigionamento pubblico (ed è questo il motivo per cui la nuova legge la lascia libera);

b) anche in questo caso il legislatore olandese, nella nuova legge, lascia agli utenti industriali, fra cui gli autoproduttori, la libertà di esportare;

c) anche il controllo assoluto sulle esportazioni non può essere giustificato invocando il diritto di proprietà sulle interconnessioni.

- (46) Si deve concludere che la seconda condizione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, non è soddisfatta.

3. Lo sviluppo degli scambi

- (47) A questo punto è superfluo esaminare le disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 2, ultima frase. È tuttavia evidente che gli ostacoli all'importazione e all'esportazione, quali quelli che derivano dall'articolo 21 dell'accordo OVS, compromettono gli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità. Nella prospettiva dell'instaurazione nella Comunità di un mercato interno dell'approvvigionamento di energia, simili ostacoli all'importazione e all'esportazione, per di più stabiliti per la durata di 25 anni, non possono essere accettati.

- (48) In ogni caso, quindi, la suddetta condizione dell'articolo 90, paragrafo 2 non è neppure essa soddisfatta.

D. Articolo 90, paragrafo 2 del trattato CEE: approvvigionamento pubblico

- (49) Nella misura in cui l'articolo 21 viene applicato alle importazioni destinate all'approvvigionamento pubblico e alle esportazioni da parte di società di produzione e di distribuzione, si può affermare quanto segue.

1. Importazioni

- (50) Il divieto alle società di produzione e di distribuzione di effettuare importazioni se non tramite SEP, nell'ambito dell'offerta pubblica, è ora sancito dall'articolo 34 della legge sull'elettricità del 1989. Nel quadro della presente procedura a norma del regolamento n. 17 la Commissione si asterrà dal valutare se una simile limitazione delle importazioni sia giustificata ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato. In caso contrario, infatti, essa si troverebbe ad anticipare una risposta alla domanda

se la nuova legge sia in quanto tale compatibile con il trattato CEE, questione che non costituisce oggetto della presente procedura.

2. Esportazioni

- (51) Il divieto di esportazione imposto alle società di produzione, nell'ambito dell'offerta pubblica, può essere dedotto dall'articolo 11 della legge sull'elettricità del 1989 che obbliga dette società a vendere l'elettricità esclusivamente a SEP e a vendere esclusivamente ai distributori l'elettricità loro fornita da SEP. Nella presente procedura, alcun giudizio è emesso riguardo detto divieto di esportazione.

I divieti di esportazione imposti dall'articolo 21 alle società di distribuzione, inclusi quelli al di fuori dell'offerta pubblica, sono in contraddizione con il sistema della nuova legge, che lascia invece libere le esportazioni. Anche se la Commissione dubita che le parti contraenti dell'accordo OVS possano mantenere ed applicare tale divieto di esportazione, che è appunto contrario alla legge, SEP è invece evidentemente convinta, se si considera il contenuto della sua lettera del 15 dicembre 1989 alla Commissione, che tale possibilità esista.

Partendo quindi dal presupposto che il divieto d'esportazione imposto ai distributori dall'articolo 21 dell'accordo OVS continui ad essere applicato, la Commissione ritiene che tale divieto non possa essere giustificato facendo riferimento all'articolo 90, paragrafo 2. Non si vede infatti come le esportazioni effettuate da detti distributori possano mettere in pericolo l'approvvigionamento pubblico. Finché le società di distribuzione sono in grado di far fronte ai loro obblighi di fornitura all'interno del paese, non vi è motivo di vietare che esse vendano, esportandole, le eventuali eccedenze.

- (52) Si deve concludere che il divieto d'esportazione imposto alle società di distribuzione dall'articolo 21 dell'accordo OVS, anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 34 della legge sull'elettricità del 1989, non può essere giustificato sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2.

E. Articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE

- (53) L'accordo OVS non è stato oggetto di una notificazione alla Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17. Non sono stati mai notificati neppure i precedenti accordi tra le società facenti parte di SEP. Anche se l'accordo OVS fosse stato notificato, esso non potrebbe comunque beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, para-

grafo 3. Come si deduce da quanto illustrato sopra, l'efficacia assoluta che SEP ha dato al divieto di importazione e di esportazione dell'articolo 21 dell'accordo OVS non è indispensabile per il conseguimento degli scopi che lo stesso accordo OVS si propone. In ogni caso, quindi, la terza condizione di cui all'articolo 85, paragrafo 3 non sarebbe soddisfatta.

F. Conclusione

- (54) Da quanto precede, la Commissione conclude che l'articolo 21 dell'accordo OVS tra SEP e i produttori di elettricità dei Paesi Bassi, come viene applicato in combinazione con il controllo di fatto e l'influenza di fatto esercitata sulle forniture internazionali di elettricità, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nella misura in cui detto articolo ha per obiettivo o per effetto:

- a) di ostacolare le importazioni da parte degli utenti industriali privati, e
- b) di ostacolare le esportazioni da parte delle aziende di distribuzione e degli utenti industriali, compresi gli autoproduttori,

senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2 del trattato.

G. L'articolo 3 del regolamento n. 17

- (55) La Commissione può, sulla base dell'articolo 3 del regolamento n. 17, constatare un'infrazione commessa nel passato nell'interesse della certezza del diritto e obbligare al tempo stesso le imprese interessate a porre fine all'infrazione, qualora essa perduri. Poiché SEP ha dichiarato che manterrà in vigore il suddetto articolo 21 dell'accordo OVS, non si può affermare che essa e le società di produzione elettrica che ne fanno parte hanno posto fine all'infrazione. Occorre quindi obbligarle a farlo. Un modo per porre fine all'infrazione potrebbe essere una comunicazione di SEP alle parti contraenti dell'accordo OVS e ai clienti nella quale si dichiara che l'accordo OVS deve essere interpretato e sarà applicato in modo tale che l'esportazione di elettricità non destinata all'approvvigionamento pubblico come pure l'importazione diretta da parte di utenti industriali privati saranno libere e non saranno ostacolate, senza che vi siano fondati motivi per farlo, facendo uso del diritto di proprietà o dei poteri di gestione sulla rete elettrica detenuti da SEP e dalle parti contraenti dell'accordo OVS.

La Commissione impartirà alle parti un termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente decisione per la presentazione di proposte intese a porre fine all'infrazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 21 dell'Overeenkomst van Samenwerking del 22 maggio 1986, stipulato tra le danti causa delle attuali quattro società produttrici di elettricità da una parte e la NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven dall'altra, quale viene applicato in combinazione con il controllo di fatto e l'influenza di fatto esercitati sulle forniture internazionali di elettricità, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE nella misura in cui detto articolo ha l'obiettivo o l'effetto di ostacolare l'importazione da parte di singoli utenti industriali privati e l'esportazione di produzione da parte di società di distribuzione e utenti industriali privati, compresi gli autoproduttori, al di fuori dell'offerta pubblica.

Articolo 2

Le società citate all'articolo 3 devono prendere tutti i provvedimenti utili a porre fine all'infrazione constatata all'articolo 1. A tale scopo esse devono presentare alla Commissione, entro tre mesi dalla comunicazione della presente decisione, proposte intese a porre fine all'infrazione.

Articolo 3

Sono destinatarie della presente decisione:

- NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven
Utrechtseweg 310
NL — 6812 AR Arnhem
- NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland
von Geusastraat 193
NL — 2274 RJ Voorburg
- NV Energieproduktiebedrijf UNA
Keulsekade 189
NL — 3534 AC Utrecht
- NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ
Begijnenhof 1
NL — 5611 EK Eindhoven
- NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland
Dr. Stolteweg 92
NL — 8025 AZ Zwolle

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1991.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 309 dell'8 novembre 1990)

A pagina 4, articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, quarta riga :

anziché : « οίνος τοξικός »

leggi : « οίνος τοπικός ».

A pagina 5, articolo 3, paragrafo 1, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dai due trattini che seguono :

• — "Qualitätswein" e "Qualitätswein mit Prädikat",

— "appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée" e "appellation d'origine vin délimitée de qualité supérieure" ».

A pagina 6, articolo 3, paragrafo 3, lettera g), terzo trattino :

anziché : « grand e réserve »,

leggi : « grande réserve ».

A pagina 20, articolo 26, paragrafo 6, seconda riga :

anziché : « designazione e presentazione sono conformi a quelle del... »,

leggi : « designazione e presentazione sono conformi alle disposizioni ivi in vigore, ma non conformi a quelle del... ».

A pagina 49, allegato II, punto 20. Turchia, n. 4, nella colonna di sinistra :

anziché : « Sihil »,

leggi : « Sihli ».

A pagina 49, allegato II, punto 20. Turchia, n. 4, la colonna di destra si legge come segue :

- Amasya
- Kazova
- Yozgat
- Kirschir
- Corum
- Sungurlu
- Konya
- Karaman
- Kayseri ».

A pagina 68, allegato IV, il punto 12. Israele si legge come segue :

• 12. ISRAEL

Chardonnay
 Sauvignon blanc
 Sémillon
 Chenin blanc
 Colombard
 Muscat
 Cabernet Sauvignon
 Petite Sirah
 Carignan
 Pinotage
 Grenache
 Malvoisie
 Merlot
 Ugni blanc
 Black Malvoisie
 Tinta amarella
 Zinfandel

Shiraz

Malvasia, Malvasia bianca

Trebbiano »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3459/90 della Commissione, del 30 novembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di dicembre 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 336 del 1° dicembre 1990)

Pagina 17, nell'allegato :

<i>anziché:</i>	• 1101 00 00 110		139,00
	1101 00 00 120		139,00 »
<i>leggi:</i>	• 1101 00 00 100		139,00 »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3741/90 della Commissione, del 21 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1991 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 22 dicembre 1990)

Pagina 16, nell'allegato :

<i>anziché:</i>	• 1101 00 00 110		138,00
	1101 00 00 120		138,00 »
<i>leggi:</i>	• 1101 00 00 100		138,00 »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 366 del 29 dicembre 1990)

Pagina 41, articolo 1 :

anziché: • regolamento (CEE) n. 3647/90 ... »
leggi: • regolamento (CEE) n. 3659/90 ... »

A pagina 41, la nota in calce 6 va letta come segue :

• (6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38. »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3921/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1991)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1990)

A pagina 2, tabella, numero d'ordine 09.2769, terza colonna il testo è modificato come segue :

• Filetti di merluzzi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac* e *Gadus macrocephalus* e di pesci della specie *Boreogadus saida*, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 173/91 della Commissione, del 24 gennaio 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 19 del 25 gennaio 1991)

Pagina 15, allegato II, colonna « 3° term. » :

— 1. Aiuti nominali (ECU), Portogallo :

anziché : « 30,760 »,

leggi : « 30,780 ».

— 2. Aiuti finali, semi raccolti e trasformati in Grecia (Dra) :

anziché : « 4 858,62 »,

leggi : « 4 888,62 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 203/91 della Commissione, del 28 gennaio 1991, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di febbraio 1991 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 23 del 29 gennaio 1991)

Pagina 21, nell'allegato :

<i>anziché</i> :	« 1101 00 00 110		119,00
	1101 00 00 120		119,00 »,

<i>leggi</i> :	« 1101 00 00 100		119,00 ».
----------------	------------------	--	-----------

Rettifica del regolamento (CEE) n. 205/91 della Commissione, del 28 gennaio 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 23 del 29 gennaio 1991)

Pagina 27, nell'allegato, codice NC 1108 13 00, colonna « Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) »:

anziché: • 251,01 (°) •,

leggi: • 250,01 (°) •.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 261/91 della Commissione, del 31 gennaio 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 27 del 1° febbraio 1991)

Pagina 95, nell'allegato, codice prodotto 0405 00 10 700, destinazione 056, colonna « Ammontare delle restituzioni »:

anziché: • 212,00 •,

leggi: • 212,00 (") •.
